



**Tribunale Ordinario
di Verona**

**Procura della
Repubblica di
Verona**

**Ufficio Distrettuale
di Esecuzione Penale
Esterna di Verona**

**Ordine degli Avvocati
di Verona**

**Camera Penale
Veronese**

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Le parti firmatarie:

- Il **Tribunale Ordinario di Verona**, nella persona del Presidente del Tribunale f.f. dott. Ernesto D'Amico,
- la **Procura della Repubblica di Verona**, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona dott. Bruno Bruni;
- La **Direzione dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Verona** di seguito denominato UDEPE nella persona del Dirigente Penitenziario dott.ssa Paola Ruggeri
- l'**Ordine degli Avvocati di Verona**, nella persona dell'Avv. Mauro Regis presidente dell'Ordine,
- la **Camera Penale Veronese**, nella persona del Presidente Avv. Vittore D'Acquarone .

PREMESSA

Il presente protocollo, siglato tra il Tribunale di Verona, la Procura della Repubblica di Verona, l'UDEPE di Verona, l'Ordine degli Avvocati di Verona e la Camera Penale Veronese, ha quale unico scopo il raggiungimento di una concreta ed effettiva collaborazione tra le parti al fine di rendere più agevole l'accesso all'istituto giuridico della messa alla prova in considerazione della fondamentale importanza del raggiungimento degli obiettivi sottesi al medesimo e per coerenza rispetto alla *ratio* delle disposizioni legislative, dell'effettiva collaborazione tra tutte le parti processuali e l'UDEPE, in considerazione della centralità del programma di trattamento e della necessità che lo stesso sia predisposto *ad hoc* per ciascun indagato/imputato, tenendo in primaria considerazione la personalità del soggetto e le sue esigenze di

vita, studio, lavoro e famiglia, nonché della necessità che anche gli avvocati siano parte attiva nell'elaborazione del programma. Ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1 - L'indagato/imputato – personalmente o tramite il difensore - formulano all'UDEPE la richiesta di elaborazione di un programma secondo l'allegato Modello MAP1 – Istanza di Programma di trattamento – che dovrà essere sottoscritta dall'interessato o dal difensore munito di allegata procura speciale.

Nella suddetta istanza dovranno essere espressamente indicati i seguenti dati:

- a) dati anagrafici dell'assistito: domicilio, recapito telefonico, indirizzo e-mail
- b) indicazione del difensore, suoi recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica certificata e ordinaria;
- c) indicazione delle norme violate, ufficio giudiziario competente, numero di R.G.N.R., e se esistente, del numero di RG GIP/DIB;
- d) dichiarazione dell'indagato o imputato con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti, occorre siano indicati il numero di R.G. e l'A.G. procedente).
- e) dichiarazione di disponibilità a svolgere un lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato a livello centrale con il Ministero della Giustizia o locale con il Tribunale di Verona o ed eventuale dichiarazione scritta dell'ente se già individuato (elenco disponibile sul sito del Tribunale di Verona link <https://www.tribunale.verona.giustizia.it/it/Content/Index/12158>)
- f) indicazioni relative all'avvenuto risarcimento, anche parziale, nei confronti della p.o. o alla proposta di risarcimento alla p.o. ovvero, ove non sia possibile procedere al risarcimento, alle motivazioni di fatto che non consentano alcun risarcimento;
- g) documentazione attestante svolgimento attività lavorativa e/o disoccupazione. In caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti, stati di tossicodipendenza o alcol dipendenza si consiglia di fornire idonea specificazione e documentazione al fine di evitare l'elaborazione di programmi in concreto non sostenibili da parte dell'indagato/imputato;
- h) dichiarazione di disponibilità dell'indagato/imputato a promuovere una mediazione penale con la persona offesa o percorsi finalizzati alla riparazione del danno;

2 - La richiesta deve essere sottoscritta personalmente

dall'indagato/imputato, o dal difensore e presentata via PEC all'ufficio dell'UDEPE competente per territorio rispetto al luogo di domicilio effettivo dell'imputato/ indagato (per Verona, indirizzo PEC: prot.uepe.verona@giustiziacert.it). In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema varrà come ricevuta che potrà essere validamente presentata avanti gli Uffici Giudiziari.

In questa fase non è necessario che venga allegata alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in quanto l'individuazione dello stesso sarà effettuata solo al momento della formulazione del programma d'intesa con l'UDEPE. E' necessario però che l'interessato si attivi per tempo nella ricerca di un ente, tra quelli convenzionati con il Ministero della Giustizia o con Tribunale di Verona, che sia compatibile con le proprie esigenze familiari, lavorative o di studio al fine di ottenere una disponibilità scritta.

3 – Entro il termine di cui all'art. 464 bis co. II c.p.p., l'indagato/imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, formulano richiesta di messa alla prova depositando (preferibilmente almeno 7 giorni prima dell'udienza):

a) copia della richiesta di elaborazione del programma di messa alla prova, con attestazione di presentazione all'UDEPE. La richiesta va depositata integralmente con tutte le indicazioni di cui al punto 1 dalla lett. a) a h);

4- Il Giudice effettua una verifica preliminare accertando che:

- A) non sussistano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- B) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. e, in particolare che si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 del c.p.p.;
- C) l'indagato abbia espresso il suo consenso;
- D) l'indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.;
- E) non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.p.;
- F) possa essere prevedibile, tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso, ovvero programmate entro il termine di durata della messa alla prova), che questi *“si asterrà dal commettere ulteriori reati”*;

5 - Il Giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, eventualmente anche differendo la decisione ad altra udienza in camera

di consiglio (vedasi art. 464 quater co. I e II), pronuncia uno dei seguenti provvedimenti:

- a) pronuncia sentenza *ex art. 129 c.p.p.*;
- b) rigetta la richiesta;
- c) rinvia il processo ad altra data non inferiore a mesi cinque, e fissando una nuova data per l'elaborazione del programma di trattamento da parte dell'UDEPE, per individuare l'ente per lo svolgimento del LPU e per l'adempimento delle indicazioni del Giudice relativamente al risarcimento.

Tutti i provvedimenti emessi dal Giudice sono comunicati, a cura della cancelleria, all'UDEPE (che nel caso di sentenza *ex art. 129 c.p.p.* o di rigetto provvede ad archiviare la richiesta e nel caso di richiesta di formulazione del programma provvede a predisporre in tempo utile per l'udienza successiva la relazione socio-familiare e il programma trattamentale con relativo consenso dell'indagato/imputato).

Il Giudice inoltre manda alla cancelleria l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale aggiornato alla data della successiva udienza.

Alla richiesta di programma rivolta dal Giudice all'UDEPE devono essere allegati:

- eventuale nuova documentazione relativa a fatti nuovi e/o sopravvenuti che si ritengono utili ai fini dell'elaborazione del programma (ad esempio il risarcimento alla p.o. avvenuto dopo la l'istanza dell'indagato all'UDEPE, ma prima dell'udienza avanti il G.I.P.)
- l'esito degli eventuali accertamenti disposti dall'A.G.;
- l'imputazione;
- le generalità ed i recapiti della p.o. e del suo eventuale difensore;
- l'invito a comunicare l'esistenza di altre domande eventualmente pendenti presso l'UDEPE presentate dallo stesso soggetto.

6. L'UDEPE, dopo aver ricevuto notizia dell'esito positivo dell'udienza "filtro", procede con la convocazione scritta all'indirizzo di posta elettronica dell'imputato- ove indicato nell'istanza- e per conoscenza via PEC e per posta ordinaria al difensore. Qualora l'imputato non si presenti agli appuntamenti l'UDEPE provvederà a comunicare al Giudice, e per conoscenza al difensore, l'impossibilità a svolgere gli interventi di competenza rimanendo in attesa di eventuali determinazioni.

7. L'UDEPE, esaminata la domanda e la documentazione a seguito dell'indagine socio-familiare, avvalendosi anche della collaborazione degli esperti *ex art.80* (assistenti sociali, psicologi e/o pedagogisti) predisporrà d'intesa con il richiedente il programma di trattamento secondo il principio dell'individualizzazione. A tal fine l'interessato e/o il suo difensore, qualora vi sia una p.o. del reato, prospetterà all'UDEPE contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte

riparatorie e le restituzioni. In questa fase l'UDEPE potrà proporre percorsi di giustizia riparativa (es. mediazione penale, conferencing group, circoli, etc.) che potranno essere realizzati sulla base dell'adesione volontaria delle parti, dell'approvazione dell'Autorità Giudiziaria e di disponibilità delle risorse all'uopo destinate. Il programma di trattamento può contenere diverse tipologie di impegni e prescrizioni comportamentali anche al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato e quale elemento imprescindibile il lavoro di pubblica utilità. L'UDEPE rispetto al LPU indicherà l'articolazione settimanale (o mensile) che sia compatibile con la disponibilità dell'Ente accogliente e con le esigenze di vita dell'interessato (all'interno del quadro normativo è reputato tendenzialmente indispensabile una disponibilità di 6 ore settimanali).

Il programma di trattamento verrà consegnato all'interessato, trasmesso all'Autorità Giudiziaria e al difensore almeno 7 giorni prima dell'udienza.

Per ciò che concerne l'indagine socio-familiare, al fine di individualizzare i percorsi e ottimizzare le risorse, come previsto dalle Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di sospensione del procedimento con Messa alla Prova si prevede la possibilità

che l'UDEPE realizzi:

- una procedura complessa: svolgimento dell'indagine socio-familiare articolata da parte di una équipe multidisciplinare e trasmissione insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato per i casi che evidenziano particolare complessità e/o fragilità;
- una procedura ordinaria: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte del Funzionario di Servizio Sociale che viene trasmessa insieme al programma di trattamento elaborato d'intesa con l'indagato/imputato;
- una procedura semplificata: trasmissione del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato previa valutazione della tipologia di reato e della situazione socio-familiare nel caso di soggetti che non presentino situazioni di particolare complessità, né dipendenza, né patologie psichiatriche accertate.

Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'UDEPE di chiedere/trasmettere l'indagine socio-familiare in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento.

8. - Alla successiva udienza il Giudice, sentite le parti presenti e la persona offesa eventualmente citata ed esaminato il programma di trattamento elaborato e trasmesso, almeno 7 giorni prima della data di udienza, dall'UDEPE all'Ufficio Dibattimento del Tribunale, e ai difensori (anche a mezzo PEC):

A) respinge la richiesta;

B) dispone la sospensione con messa alla prova, indicando (previe eventuali integrazioni o modifiche al programma trattamentale apportate con il consenso dell'indagato/imputato e del difensore) il periodo complessivo della messa alla prova, indicando le settimane e le ore complessive di LPU da svolgere nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposte, e dichiara sospeso il corso della prescrizione;

In caso di ordinanza di ammissione alla messa alla prova l'imputato, che dovrà essere presente all'udienza in cui la predetta ordinanza verrà emessa, provvederà a firmare davanti al giudice il verbale di accettazione delle prescrizioni, con l'onere di prendere contatti con l'UDEPE, anche attraverso il suo difensore, entro 10 gg. da tale sottoscrizione per concordare e comunicare l'avvio dei lavori.

Tali provvedimenti sono comunicati dalla cancelleria all'UDEPE (che nel caso di rigetto dell'istanza dispone l'archiviazione della richiesta) e alle diverse autorità giudiziarie presso le quali risultano pendenti altre richieste di messa alla prova;

9 - L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita al più presto nel casellario.

10- L'UDEPE, ricevuta l'ordinanza di ammissione alla MAP e il verbale sottoscritto dall'imputato in udienza:

- comunicherà formalmente all'Ente l'avvio della misura e le relative disposizioni riguardanti l'LPU contenute nell'ordinanza.

Nel corso della misura l'UDEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento e informerà il Giudice:

- in caso l'imputato (previa acquisizione di istanza sottoscritta) necessiti di modifiche sostanziali del programma di trattamento, a seguito di mutate condizioni personali, lavorative o familiari
- se sopravviene la necessità di modificare l'ente presso cui devono essere svolti i LLPPUU, nel rispetto del monte ore previsto dall'Ordinanza, in questo caso l'UDEPE procede con la modifica con altro Ente sempre convenzionato (con il Ministero della Giustizia o con il Tribunale) previa acquisizione della disponibilità scritta e ne dà immediata comunicazione al Giudice per la presa d'atto;
- in caso di violazioni delle prescrizioni o degli obblighi previsti dal programma di trattamento

Al termine del periodo di messa alla prova, l'UDEPE trasmette la relazione finale entro sette giorni dalla data di udienza. Nel caso di mancato completamento degli impegni previsti in tempo utile per l'udienza, in particolare dei lavori di pubblica utilità, l'UDEPE

relazionerà circa lo stato di avanzamento del programma fornendo ogni notizia utile ai fini di eventuali determinazioni del Giudice.

11 - Il Giudice in caso di:

- esito positivo: dichiara estinto il reato con sentenza;
- grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro pubblica utilità: revoca la messa alla prova.

L'esito dell'udienza verrà trasmesso all'UDEPE per l'inserimento nella banca dati interforze SDI nonché per la corretta archiviazione del procedimento.

12- In ogni fase del procedimento di messa alla prova, ove sia nominato un nuovo difensore, sarà cura del nuovo legale informare tempestivamente l'UDEPE allegando l'atto di nomina.

13 – Il presente protocollo deve ritenersi valido anche per quei casi particolari in cui si debba decidere sulla sospensione del processo per messa alla prova in sede di udienza preliminare.

14 - Nei procedimenti per decreto penale di condanna, a seguito della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata con l'atto di opposizione ai sensi dell'art. 464 bis, comma 2, c.p.p., la prima udienza di comparizione personale dell'imputato/indagato viene sostituita con una interlocuzione cartolare con le parti tesa a verificare l'astratta ammissibilità della richiesta in relazione ai presupposti di legge.

A tal fine il difensore, con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna, deposita copia della richiesta di elaborazione del programma di messa alla prova, con attestazione di presentazione all'UDEPE, fornendo le indicazioni relative all'avvenuto risarcimento, anche parziale, nei confronti della persona offesa o alla proposta di risarcimento alla p.o., ovvero alla disponibilità ad effettuarlo, ovvero, ove non sia possibile procedere al risarcimento, alle motivazioni di fatto e/o di diritto (es. reati senza p.o.) che non consentono alcun risarcimento.

A mezzo della cancelleria dell'ufficio GIP l'istanza presentata dal difensore dell'indagato/imputato viene trasmessa al PM affinché esprima il proprio parere nel termine di cinque giorni.

Il Giudice, ove la verifica preliminare sortisca esito positivo, dichiara l'istanza astrattamente ammissibile e fissa l'udienza in camera di consiglio, ad almeno cinque mesi, per la comparizione delle parti, dandone avviso all'indagato/imputato, al suo difensore ed alla eventuale persona offesa e con le modalità previste dai punti 6 e 7 del presente protocollo.

All'udienza così fissata il Giudice, acquisito il programma di trattamento nel frattempo predisposto dall'UDEPE, alla presenza all'indagato/imputato e della eventuale p.o., compie le valutazioni di cui all'art. 464 quater c.p.p., anche in ordine ai profili risarcitori e riparatori

indicati nella richiesta, che possono essere meglio precisati in tale sede nel contraddittorio tra le parti.

Ove venga pronunciata ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (da inserire al più presto nel casellario), l'imputato sottoscrive davanti al giudice il verbale di accettazione delle prescrizioni, con l'onere di prendere contatti con l'UDEPE, anche attraverso il suo difensore, entro 10 gg da tale sottoscrizione per concordare e comunicare l'avvio dei lavori.

L'UDEPE, ricevuta l'ordinanza di ammissione alla MAP e il verbale sottoscritto dall'imputato in udienza, effettuerà gli adempimenti previsti dal punto 10 del presente protocollo.

Alla successiva udienza, terminato il periodo di messa alla prova ed acquisita la relazione finale redatta dall'UDEPE, il Giudice adotta i provvedimenti di cui all'art. 464 septies c.p.p.

Al riguardo si richiamano i punti 11 e 12 del presente protocollo.

15- L'iter procedimentale descritto nel punto 14, con la preliminare deliberazione mediante un contraddittorio cartolare e la fissazione dell'udienza di comparizione a seguito della valutazione di astratta ammissibilità comunicata all'UDEPE ed alle parti, viene seguita anche nel caso in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova venga presentata nel corso delle indagini preliminari.

16- Il Pubblico Ministero, quando intende avanzare proposta di messa alla prova, ne esplicherà i termini in modo generico, limitandosi ad indicare in linea di massima l'arco temporale in cui dovrà essere svolta e i contenuti essenziali, lasciando quindi ogni più compiuta configurazione allo UDEPE con cui l'indagato/imputato prenderà i contatti secondo il presente protocollo (istanza e documentazione prevista nei punti n° 1 e 2).

Ai sensi dell'art. 464 ter.1 CPP nel corso delle indagini preliminari la proposta del PM dovrà essere inserita nell'avviso di conclusione indagini indicando la durata ed i contenuti essenziali del programma. Solo eccezionalmente si avvarrà dell'ausilio dello UDEPE che attuerà la procedura semplificata trasmettendo al giudice il solo programma di trattamento redatto d'intesa con l'imputato.

La proposta verrà attivata solo nel caso in cui l'indagato abbia effettuato l'elezione di domicilio.

Entro il termine di venti giorni la persona indagata può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo procuratore speciale, depositata presso la segreteria del PM.

Quando la persona sottoposta ad indagine aderisce alla proposta, il PM formula l'imputazione e trasmette gli atti al GIP, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare memorie entro dieci giorni nella cancelleria del giudice.

Dopo di ciò il GIP procederà come da protocollo.

In udienza la proposta del PM, sempre limitata alla indicazione della durata e dei contenuti essenziali del programma, potrà essere formulata fino a che non siano formulate le conclusioni di cui agli artt 421 e 420 CPP nell'udienza preliminare, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo, oppure fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale.

L'imputato potrà quindi chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di ammissione alla messa alla prova.

Di regola il PM non presenterà detta proposta nella richiesta di giudizio immediato.

Le parti, inoltre, al fine di permettere agli interessati di valutare l'opportunità di accedere al rito della messa alla prova, intendono qui fornire delle indicazioni di massima circa la durata della sottoposizione alla messa alla prova.

A tal fine, dunque, le parti concordano nella suddivisione dei reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.

Inoltre, in considerazione del dettato legislativo (il quale prevede 24 mesi quale periodo massimo di sottoposizione al programma trattamentale), il tempo massimo di messa alla prova viene qui individuato in 18 mesi al fine di lasciar una "finestra" di sei mesi per i casi in cui si renda necessaria una proroga del periodo di messa alla prova.

Fascia	<u>Pena prevista per il reato contestato</u>	<u>Durata di messa alla prova</u>
A)	Contravvenzioni punite con la sola ammenda	periodo di messa alla prova da 2 a 4 settimane
B)	Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa	periodo di messa alla prova da 4 a 16 settimane
C)	Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni	periodo di messa alla prova da 16 a 24 settimane
D)	Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni	periodo di messa alla prova da 24 a 32 settimane
E)	Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni	periodo di messa alla prova da 32 a 48 settimane
F)	Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni	periodo di messa alla prova da 48 a 72 settimane

Tali riferimenti non devono considerarsi vincolanti in quanto ogni

programma trattamentale dovrà comunque specificatamente adattarsi al caso concreto, tenendo principalmente in considerazione parametri quali la personalità del soggetto e la gravità del reato.

Qualora il Giudicante decida di discostarsi dai parametri sopra indicati, lo stesso si onera di fornire una motivazione rafforzata a sostegno della propria decisione.

Si segnala inoltre che le tabelle orientative sopra individuate indicano il periodo complessivo di messa alla prova;

Il Giudice, nell'ordinanza di ammissione, provvederà ad individuare la durata della messa alla prova in settimane, indicando il numero delle ore di LPU da svolgere, ed un numero minimo di ore settimanali, pari a sei ore, derogabili solo in caso di oggettive e comprovate esigenze lavorative dell'indagato/imputato.

Verona_____

Il Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Verona
Dott. Ernesto D'Amico

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Verona
Dott. Bruno Bruni

Il Direttore in missione Dirigente Penitenziario
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Verona
Dott.ssa Paola Ruggeri

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona
Avv. Mauro Regis

Il Presidente della Camera Penale Veronese
Avv. Vittore D'Acquarone

Oggetto: RICHIESTA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO PER MESSA ALLA PROVA

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di _____
(procuratore speciale/indagato/imputato) relativamente al procedimento penale n. _____
pendente presso _____,

CHIEDE

l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p. "Sospensione del procedimento con messa alla prova", a favore di:

sig./ra _____ nato/a a _____ il
_____ domiciliato/a in _____, via _____, n. _____,
tel. _____ email (imputato) _____
e-mail (difensore) _____ Pec (difensore) _____

A tale fine dichiara che l'interessato:

- è indagato/imputato per il reato di _____, con pena edittale prevista (indicare minimo e massimo) _____
- vive con _____;
- svolge la seguente attività lavorativa/di studio/di formazione: _____;
- è disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso _____, sito in _____, via _____, tel _____, e-mail _____;
- è disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno: _____;
- è disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la persona offesa ☐ SI ☐ NO

Il sottoscritto si impegna, altresì, a dare comunicazione dell'eventuale rinuncia alla presente istanza ovvero della dichiarazione di inammissibilità dal parte dell'A.G. ovvero della fissazione della data di udienza per la valutazione sulla concessione della messa alla prova.

Data _____

Firma _____

Si allega la seguente documentazione prevista dal punto A al punto H del Protocollo

- Autocertificazione dell'interessato nella quale si attesta di non aver mai usufruito della messa alla prova e di non avere già formulato analoga richiesta in altri procedimenti
- Documentazione giuridica da cui si evinca il capo d'imputazione e il numero di iscrizione della notizia di reato
- Documentazione attestante la condizione lavorativa/di studio/di formazione
- Eventuali certificazioni attestanti condizioni di alcool/tossicodipendenza, particolari inabilità lavorative o patologie invalidanti
- Documentazione inerente il risarcimento del danno e/o la disponibilità ad azioni riparative
- disponibilità dell'ente/associazione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (se già in possesso)



TRIBUNALE DI VERONA

VERBALE DI MESSA ALLA PROVA

All'udienza del _____ alle ore _____
presso il Tribunale di Verona,
innanzi al Giudice dott./dott.ssa _____
e con l'assistenza del Cancelliere _____,
è presente

l'imputato/a _____-come in atti generalizzato/a
assistito/a dal difensore di ufficio/fiducia Avv. _____

il quale con la sottoscrizione del presente verbale dà inizio al periodo di Messa alla Prova e si impegna a contattare l'U.D.E.P.E. di Verona nel termine di 10 giorni da oggi, anche attraverso il proprio legale, per concordare le modalità di inizio dei lavori di pubblica utilità e degli ulteriori impegni previsti dal programma di trattamento e/o dall'Ordinanza.

Richiamati:

- l'ordinanza pronunciata in data odierna e allegata al verbale di udienza attraverso la quale l'imputato è stato ammesso alla prova ai sensi degli artt. 168-*bis* e ss. c.p., 464-*bis* e ss. c.p.p.;
- il Programma di Trattamento elaborato dall'Uepe in favore dell'imputato.

In fede,

L'imputato/a

Allegato al verbale di udienza da trasmettere in copia all'Udepe a cura della Cancelleria.